



PON RETI E MOBILITÀ
OBIETTIVO CONVERGENZA
2007 - 2013

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013



**NOTA ORIENTATIVA CIRCA LA
NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI, AIUTI DI STATO, PARI
OPPORTUNITA' E NORME AMBIENTALI**

Versione 1.0 del 06.09.2010

INDICE

INTRODUZIONE	1
1. GLI APPALTI PUBBLICI.....	2
1.1. LE SOGLIE DI VALORE	2
1.2. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO.....	11
1.3. I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE.....	12
2. NORMATIVA VIGENTE	12
3. MANCATA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DI BANDI E AVVISI PUBBLICI	15
4. ERRONEITÀ DI ALCUNI CRITERI DI VALUTAZIONE.....	17
5. APPALTI FINANZIATI E AIUTI DI STATO	18
6. PREVISIONE DI CRITERI DI PARI OPPORTUNITÀ NEGLI APPALTI.....	20
7. PREVISIONE DI CRITERI AMBIENTALI NEGLI APPALTI	23

INTRODUZIONE

La presente nota orientativa ha lo scopo di fornire agli Enti che, a diverso titolo, sono coinvolti nel **Programma Operativo Nazionale "Reti e Mobilità" 2007-2013**, indicazioni finalizzate a chiarire le **norme applicabili in caso di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, di aiuti di stato, in materia di pari opportunità e in materia ambientale.**

Come noto, in materia di appalti pubblici coesistono due piani di rispetto normativo, uno a livello comunitario, l'altro nazionale.

Tale obbligo di duplice rispetto sia della normativa comunitaria che nazionale, che fino a ieri poneva non pochi dubbi applicativi, vigendo nel nostro ordinamento norme anche contrastanti tra di loro, è oggi, però, in buona sostanza del tutto risolto dal **D. Lgs 163/2006** (d'ora in avanti, per brevità, anche "Codice degli Appalti") che ha recepito in modo letterale le norme poste dal Legislatore comunitario.

Principio generale che deriva dai predetti ordinamenti è che nelle procedure di gara **deve essere sempre osservata l'evidenza pubblica**. Solo in casi eccezionali è ammessa la possibilità di affidamento diretto.

1. GLI APPALTI PUBBLICI

L'art. 3 del Codice degli Appalti definisce come appalti pubblici tutti "i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi".

Segnatamente, gli appalti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori od opere, si qualificano come "**appalti di lavori**".

I "lavori" comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere, intendendo per opere il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichino una funzione economica o tecnica.

Gli "**appalti di forniture**" sono appalti diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Rientrano in tale tipologia anche i contratti misti di fornitura comprendenti, a titolo accessorio, anche lavori di posa in opera e di installazione (contratti misti di forniture).

Per "**appalti di servizi**" si intendono quegli appalti diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II al Codice degli Appalti. Si intendono per appalti di servizi anche i contratti misti aventi ad oggetto la fornitura di prodotti e servizi ovvero servizi e lavori ove la componente servizi abbia carattere prevalente (contratti misti di servizi).

1.1. LE SOGLIE DI VALORE

A seconda che il valore stimato per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi superi o meno le soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, così

come attualmente individuate dal Regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30 novembre 2009 emanato dalla Commissione europea, sono previste diverse modalità procedurali di approvvigionamento.

In particolare, l'art. 28 del Codice degli Appalti impone il rispetto delle procedure di gara di rilevanza comunitaria, disciplinate nella Parte II, Titolo I, del Codice degli Appalti nel caso in cui:

- A. il valore dei beni o dei servizi da acquisire sia **pari o superiore a 125.000,00 Euro** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b 2) del medesimo art. 28 cit, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;
- B. il valore dei beni o dei servizi da acquisire sia **pari o superiore a 193.000,00 Euro** per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV e per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, avente per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel cpv corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525, 7526, servizi elencati nell'allegato II B.
- C. il valore dei lavori da eseguire sia **pari o superiore a 4.845.000,00 Euro**.

Per l'affidamento dei servizi di progettazione l'art. 91 del Codice degli Appalti detta delle specifiche soglie stabilendo che: "Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei".

La stessa disposizione è confermata dall'art. 261 del Regolamento attuativo del Codice approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2010, che afferma: "I servizi di cui all'articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262, sia pari o superiore a 100.000,00 euro sono affidati dalle Stazioni Appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 91 comma 1 del codice e dal presente titolo , con esclusione dell'articolo 267. Alle procedure relative ai servizi di cui all'art. 252 il cui corrispettivo stimato sia di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del Codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo I del codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità. Alle procedure relative ai servizi di cui all'art. 252 il cui corrispettivo stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28 del Codice si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara, la pubblicità".

Sintetizzando, le soglie per i servizi di ingegneria sono le seguenti:

- **importo pari o superiore a 100.000,00 euro fino a 125.000,00 euro si applica la normativa prevista per i contratti sotto soglia;**
- **importo pari o maggiore di 125.000,00 euro si applica la normativa prevista per i contratti sopra soglia;**

- **importo inferiore ai 100.000,00 i contratti possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento con la consultazione di almeno 5 operatori economici.**

APPALTI SOPRA SOGLIA

Quando l'approvvigionamento di lavori, beni e servizi sia di importo pari o superiore alle soglie comunitarie indicate dall'art. 28 del Codice sopra riportato, la stazione appaltante dovrà pubblicare il bando di gara e l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale relativa ai contratti pubblici oltre che, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove andrà eseguito il contratto.

APPALTI SOTTO SOGLIA

Nel caso, invece, in cui il valore dei beni e dei servizi da acquisire o dei lavori da eseguire sia inferiore alle soglie indicate dall'art. 28 del Codice si impone il rispetto esclusivamente delle procedure di gara nazionale, disciplinate nella Parte II, Titolo II, del Codice degli Appalti, non essendo previsto alcun obbligo di pubblicità di bandi ed avvisi in ambito sopranazionale.

L'art. 121 del Codice infatti afferma espressamente che: "Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo".

Per i contratti sotto soglia comunitaria, le disposizioni contenute nel Codice oltre stabilire la non applicabilità degli obblighi pubblicitari, prevedono dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte ridotti rispetto ai termini ordinari contenuti nell'art. 70 del Codice per le procedure sopra soglia, nonché delle particolari previsioni.

Nello specifico, relativamente ai contratti di lavori pubblici, l'art. 122 del D.lgs 163/06 afferma che per i termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, si applicano dei termini ridotti secondo le regole dettate dall'art. 122 del D.Lgs 163/06.

Inoltre, i lavori di importo complessivo ≥ 100.000 euro e $<$ a 500.000 euro possono essere affidati a cura del responsabile del procedimento secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.

Per i contratti di servizi e forniture sotto soglia sono stabiliti dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte ridotti secondo le specifiche regole dettate dall'art. 124 del Codice.

AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario

Si sottolinea preliminarmente che nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, mentre il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze (art. 125, comma 10, D. Lgs. 163/2006).

Pertanto, anche se nella sostanza, le soglie per ricorrere alla procedura in economia coincidono almeno in parte con quelle delle procedure sotto-soglia (ossia da 20.000,00 euro fino alla soglia comunitaria per beni e servizi, nonché

da 40.000,00 euro fino alla soglia comunitaria per i lavori) la stazione appaltante potrà ricorrere alla procedure in economia, in luogo della procedura sotto-soglia, solo nel caso in cui abbia previsto nel proprio regolamento acquisti la voce di spesa (bene, servizio, lavoro) messa a gara (art. 125, comma 10, cit.).

Inoltre, la stazione appaltante potrà sempre ricorrere all'acquisizione in economia nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- c) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Per ogni acquisizione in economia, la Stazione Appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda le soglie, le forniture e i servizi in economia sono ammessi, ai sensi dell'art. 125, comma 9, D. Lgs. 163/2006 per importi inferiori a 125.000 Euro per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 193.000 Euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b).

Per i servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel

rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Per quanto riguarda invece gli affidamenti di lavori, l'art. 125 del Codice prevede in primo luogo che i lavori eseguibili in economia devono essere individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

Si precisa che ai sensi dell'art. 29 del Codice degli Appalti, il calcolo del valore stimato degli appalti deve essere basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA.

Il regolamento attuativo del Codice degli Appalti, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2010 per i contratti relativi ai lavori prevede all'art. 173 che l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.

Per i contratti relativi a servizi e forniture stabilisce invece all'art. 330 che "Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in

atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del codice.

Il successivo art. 334, contiene invece delle specifiche procedurali.

Tale articolo prevede infatti che per l'affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 125, comma 9, del Codice, la lettera d'invito riporta:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
- b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- c) il termine di presentazione delle offerte;
- d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
- j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'indicazione dei termini di pagamento;
- l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

1.2. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Le procedure di affidamento di un appalto pubblico, ossia le procedure finalizzate all'individuazione di un contraente che esegua lavori, forniture o servizi, possono essere di tre tipi:

1. procedure aperte;
2. procedure ristrette;
3. procedure negoziate.

La **procedura aperta** è una procedura in cui, previa pubblicazione di un bando, ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta. Esempio tipico è l'asta pubblica o pubblico incanto.

La **procedura ristretta** è una procedura bifasica, nella quale, a seguito della pubblicazione di un bando, ogni operatore economico interessato può chiedere di partecipare nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nel bando; a seguito di tale manifestazione di interesse, la stazione appaltante provvede ad inviare lettera d'invito a partecipare alla gara ai soli operatori economici interessati muniti dei requisiti.

La **procedura negoziata**, previa o senza pubblicazione di un bando, è una procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni ed i termini del contratto. Esempio di questa categoria è la trattativa privata o cottimo fiduciario.

1.3. I CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Nei contratti pubblici la migliore offerta è selezionata mediante l'applicazione di uno dei seguenti criteri:

1. Aggiudicazione al prezzo più basso.

Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi messo a disposizione dalla Amministrazione o ribasso mediante offerta a prezzi unitari;

2. Offerta economicamente più vantaggiosa

L'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata dalla Commissione Giudicatrice prendendo in considerazione molteplici elementi, variabili in base alle prestazioni richieste, quali ad esempio il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, i termini di esecuzione ed il prezzo.

2. NORMATIVA VIGENTE

Premesso che, come detto, la normativa applicabile in caso di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, di aiuti di stato, in materia di pari opportunità e in materia ambientale è di derivazione comunitaria, si riassume in sintesi la principale legislazione vigente nelle singole materie:

- a) **Appalti pubblici**: tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono disciplinate dal D. Lgs del 12.04.2006 n. 163, emanato nel nostro Ordinamento in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal Regolamento attuativo del

Codice degli Appalti, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 17 giugno 2010;

- b) **Aiuti di Stato**: la disciplina degli Aiuti di Stato è prevista, principalmente, dagli artt. 87-89 del Trattato CE e dal Regolamento CE n. 1998/2006;
- c) **Pari Opportunità**: in ambito comunitario le principali direttive emanate sono la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la Direttiva 2004/113/CE del Consiglio del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Si segnala inoltre la Comunicazione interpretativa n.566/2001 della Commissione Europea "sul diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di integrare aspetti sociali negli appalti pubblici". Nel nostro Ordinamento si deve rammentare, innanzitutto, il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", adottato con D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 oltre ai provvedimenti precedentemente adottati in attuazione dei principi comunitari quali, ad es., il D.lgs 9 luglio 2003, n. 215, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", il D. Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro".
- d) **Ambiente**: in ambito nazionale la L. n. 96 del 4.6.2010 ha attuato una serie di obblighi comunitari in materia ambientale. In ambito europeo si devono citare, tra le ultime, la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, la Direttiva 2010/30/UE concernente

l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia. Si segnala inoltre la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea n. 274/2001 "sul diritto comunitario degli appalti pubblici e la possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici".

Infine, si riportano di seguito i principali Regolamenti comunitari connessi alla gestione ed attuazione del PON Reti e Mobilità 2007-2013:

- **Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006** recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- **Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006** che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- **Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008** che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- **Regolamento (CE) n. 85/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009** che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- **Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009** che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul

Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- **Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006** relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
- **Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009** che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
- **Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione del 1 settembre 2009** che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- **Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010** che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria.

3. MANCATA CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMUNITARIA DI BANDI E AVVISI PUBBLICI

Allo scopo di prevenire l'apertura di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea e/o eventuali controversie giudiziarie dinanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, si rammentano di seguito le principali

contestazioni in materia di appalti pubblici in genere rilevate nei rapporti di audit o comunque le criticità più frequentemente ricorrenti in caso di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, di aiuti di stato, in materia di pari opportunità e in materia ambientale.

Nei rapporti di audit è rilevato sovente che taluni bandi o avvisi non sono risultati conformi alla normativa europea per tre ordini di motivi:

- a) insufficiente pubblicità degli atti di indizione di gara: in ossequio al principio di trasparenza amministrativa (art. 97 Cost., art. 1 L. 241/90) le amministrazioni appaltanti devono compiere le proprie attività dando sempre adeguata pubblicità dei propri atti, rispettando i termini minimi imposti dal Codice degli appalti (artt. 63 e ss. del Codice degli Appalti);
- b) mancato rispetto del principio di proporzionalità: in base alla giurisprudenza formatasi in materia, i requisiti di partecipazione alle gare richiesti nei bandi devono sempre essere proporzionati all'incarico che forma oggetto di appalto. Ad es., come criterio di selezione dell'offerente non può richiedersi un fatturato minimo che sia irragionevolmente spropositato rispetto al valore economico dell'appalto;
- c) violazione del principio di non discriminazione: è vietata ogni forma di discriminazione dei soggetti non basata su competenze e qualità dei soggetti stessi ma su dati legati ad una parte del territorio comunitario che favoriscano beni o operatori nazionali a scapito degli altri operatori (cfr., ad es., art. 47 del Codice degli Appalti). Ad es. la previsione nei bandi dell'obbligatorietà della sede dell'impresa in un determinato territorio o del possesso dell'iscrizione ad un registro senza l'indicazione di come le imprese non italiane possano soddisfare tale esigenza tramite equivalenze del rispettivo Stato d'origine è stata spesso censurata nelle missioni di audit in quanto si pone in assoluto contrasto con i noti principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi.

4. ERRONEITÀ DI ALCUNI CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione europea è intervenuta diverse volte nei confronti di azioni poste in essere dal Governo italiano per sollevare obiezioni nei riguardi di alcuni criteri di valutazione previsti nei bandi o negli avvisi in quanto ritenuti non conformi al diritto comunitario:

a) errata applicazione di criteri di "selezione dell'offerente" nella fase di aggiudicazione:

La direttiva 2004/18/CE, all'art. 44, dispone che "l'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli artt. 53 e 55, tenuto conto dell'art. 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli artt. 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze o alle capacità professionali e tecniche di cui agli artt. 47-52 e, se del caso, alle norme e ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3".

Come più volte ribadito anche dalla Corte di Giustizia Europea, la valutazione dell'idoneità dell'offerente deve basarsi su criteri di capacità economica, finanziaria e tecnica, mentre la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve effettuarsi tramite criteri collegati sempre ed esclusivamente all'oggetto dell'appalto. Pertanto criteri quali ad es. il fatturato o attinenti all'esperienza o alla qualifica professionale (ad es. curricula, licenze, servizi analoghi svolti in precedenza) possono essere utilizzati unicamente in fase di selezione e non potranno essere presi in considerazione anche nel momento della valutazione dell'offerta. Tale concetto è stato recepito formalmente dalla Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2007 "Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi";

b) mancata pubblicazione dei dettagli dei criteri di aggiudicazione:

nei bandi e negli avvisi, in ossequio al principio di trasparenza degli atti pubblici, devono essere sempre indicati in modo dettagliato i subcriteri per l'attribuzione di punteggi delle offerte. La pratica di individuare la griglia di valutazione con i relativi sotto-criteri da parte della Commissione di valutazione dopo il ricevimento delle offerte e prima della apertura delle buste contenenti le offerte costituisce, come più volte censurato dalla Commissione europea, una irregolarità.

5. APPALTI FINANZIATI E AIUTI DI STATO

Come già anticipato, la disciplina degli Aiuti di Stato è prevista, principalmente, dagli artt. 87-89 del Trattato CE.

Come noto, in base al Trattato europeo, lo Stato e le altre Amministrazioni pubbliche possono erogare aiuti alle imprese solo nel limite di determinati massimali, fissati in percentuale sugli investimenti, autorizzati espressamente dalla Commissione europea. Ogni progetto di legge agevolativa deve pertanto essere notificato alla Commissione stessa. Fanno eccezione - oltre ad alcune categorie di aiuti esentati dalla notifica sulla base di specifici regolamenti di esenzione - gli aiuti di piccola entità, definiti dalla UE "*de minimis*", che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo. Le pubbliche autorità possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime *de minimis*, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006.

L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare, nell'arco di tre anni, i 200.000 Euro.

Ciò significa che al fine di stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime *de minimis* e di quantificare l'ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (per investimenti, attività di ricerca, promozione

all'estero, ecc.), in regime *de minimis*, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti). L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime e l'amministrazione concedente verificare la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso un'agevolazione concessa in *de minimis* superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Restano in ogni caso esclusi dall'applicazione del *de minimis* gli aiuti concessi al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera

Nella materia è intervenuto, inoltre, il Regolamento CE 1998/2006 il quale ha introdotto un'importante novità per quanto riguarda il campo di applicazione del *de minimis*, rispetto alla precedente regolamentazione (Reg. CE 69/2001): dal 1° gennaio 2007 possono essere concessi aiuti in *de minimis* anche alle imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei trasporti, benché nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi si escluda l'acquisto di veicoli e si preveda, in generale per il trasporto su strada, un massimale limitato a 100.000 euro ad impresa beneficiaria.

Esaminando nello specifico il campo degli appalti finanziati e degli Aiuti di Stato, in relazione alla soglia economica fissata ex lege come limite ai benefici attribuibili alle imprese private, possono ricorrere due tipologie di criticità:

- a) in caso di finanziamenti diretti a società miste, occorre sempre verificare che il beneficio che deriva al partecipante privato non superi la soglia del "*de minimis*";
- b) nel caso in cui un'impresa riceva più di un finanziamento (anche se di tipo statale) deve essere verificato che non venga superata la soglia del "*de minimis*".

Per quanto concerne, invece, le procedure di gara degli appalti pubblici, l'ipotesi che un operatore economico abbia ottenuto un aiuto di Stato può generare un diverso tipo di criticità, ovvero che il beneficio goduto consenta all'impresa di presentare un'offerta che sia ritenuta dalla stazione appaltante "anormalmente bassa".

Il Codice degli Appalti, all'art. 87, comma 1, lett. f), prevedendo detta ipotesi, ammette che l'operatore possa prospettare, tra le giustificazioni a corredo dell'offerta o ad integrazione di quelle già presentate, l'eventualità di ottenere un aiuto di Stato.

Inoltre, sempre in merito a tale problematica, al comma 5 del medesimo articolo, il Codice degli Appalti stabilisce che, una volta accertata l'anomalia dell'offerta in conseguenza di un aiuto di Stato, la stazione appaltante non possa respingere detta offerta per questo unico motivo, ad eccezione del caso in cui l'offerente non sia in grado di dimostrare, entro il termine concesso dall'Amministrazione, e comunque non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione sia stato concesso legalmente.

6. PREVISIONE DI CRITERI DI PARI OPPORTUNITÀ NEGLI APPALTI

Ai sensi dell'Articolo 16 del Reg. (CE) 1083/2006 "gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazione dei Fondi. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione dei Fondi, ed in particolare nell'accesso agli stessi".

In tal senso il concetto di "pari opportunità", inizialmente legato esclusivamente alle distinzioni di genere, viene ad acquisire una veste più ampia di **prevenzione di ogni forma di discriminazione** tra le genti.

A livello nazionale il tema delle "pari opportunità" è stato affrontato in prima analisi dalla nostra Costituzione, laddove all'art. 51 recita testualmente che "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini". Tale principio si ritrova anche nell'art. 117, comma 7, ove impone anche alla legge regionale di "rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale, ed economica e di promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

A ben vedere, poi, il precetto emerge ancora dall'art. 97 sia nella parte in cui sono assicurati "il buon andamento" e soprattutto "la imparzialità dell'Amministrazione" sia laddove si prescrive, per l'accesso a questa, il pubblico concorso.

Tutti questi principi sono stati recentemente raccolti in una unica fonte normativa: il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**", adottato con **D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198**.

Il Codice, entrato in vigore il 15 giugno 2006, raccoglie in un unico testo ben 11 leggi sulle pari opportunità e si compone di 59 articoli con l'obiettivo di razionalizzare l'attuale panorama legislativo al fine di divulgare sempre più e in modo migliore le regole e le prescrizioni sulle pari opportunità.

In detti 59 articoli vengono raccolti una serie di diritti e tutele che prima erano dispersi in vari testi normativi e presentavano sensibili disomogeneità anche a livello territoriale. Si tratta di un riordino tecnico giuridico che ha cercato di razionalizzare l'esistente.

In materia di appalti pubblici e finanziamenti nazionali e comunitari, però, il rispetto del principio di Pari Opportunità si pone in maniera problematica *ex se* in quanto, come noto, tutta la normativa comunitaria in materia si basa esclusivamente su dati economici, pertanto l'introduzione in questo ambito di criteri diversi, non oggettivi, porterebbe a snaturare la natura stessa degli appalti pubblici, violando il principio di non discriminazione.

Pertanto, allo stato attuale della normativa comunitaria, si può affermare che un criterio di pari opportunità non possa essere inserito *tout court* né come

criterio di selezione né di aggiudicazione a meno che non sia strettamente collegato all'oggetto dell'appalto.

Alla luce di quanto espresso anche nella Comunicazione interpretativa della Commissione n. 566/01, il criterio di pari opportunità nell'ambito delle procedure di appalto, allo stato dei fatti, può essere previsto nei seguenti casi:

- **criteri di selezione dei candidati:** è noto che questi ultimi sono previsti dettagliatamente dalle direttive comunitarie. Pertanto **il criterio di pari opportunità non potrà essere arbitrariamente inserito, a meno che quest'ultimo non sia necessario a valutare la capacità tecnica ai fini del corretto svolgimento dell'appalto**, come, ad esempio, in caso di richiesta di particolare esperienza nel campo delle tematiche legate alle pari opportunità;
- **criteri di valutazione delle offerte:** sappiamo come le direttive comunitarie prevedano l'aggiudicazione degli appalti solo esclusivamente in base al criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'individuazione nella natura economica del vantaggio risiede nel fatto che la finalità di tutte le procedure di gara deve sempre essere quella di scegliere il bene, il servizio o il lavoro con il miglior rapporto qualità/prezzo, in modo tale che vi sia un uso razionale del denaro pubblico a beneficio della collettività. Conseguentemente, la Commissione Europea ha sempre negato la possibilità di introdurre criteri diversi da quelli economici per l'aggiudicazione degli appalti, ritenendola in contrasto con la normativa comunitaria. Di conseguenza, **un criterio di pari opportunità può essere inserito tra i criteri di aggiudicazione di un appalto solo qualora esso sia collegato all'oggetto dell'appalto**.

Tali principi comunitari, sono stati espressamente recepiti nel recente Regolamento attuativo del Codice degli Appalti, il quale contiene delle

disposizioni finalizzate al perseguimento di esigenze sociali. (cfr. art. 120; 138; 283).

In conclusione, quindi, anche alla luce del citato Regolamento attuativo e di una recente apertura nei confronti di criteri non economici da parte della Corte di giustizia europea, si può affermare che, sia per quanto riguarda i criteri di selezione che per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, occorre prestare particolare attenzione - anche laddove fosse possibile inserire criteri di genere in quanto legati all'oggetto dell'appalto - a non provocare **effetti discriminatori** ed al rispetto dei **principi di trasparenza, mutuo riconoscimento, proporzionalità**. L'applicazione dei criteri di genere non deve nuocere all'obiettività della valutazione dell'autorità aggiudicatrice, né **creare disparità** tra i partecipanti, attuali e potenziali, alla gara.

7. PREVISIONE DI CRITERI AMBIENTALI NEGLI APPALTI

Le osservazioni rilevate, e, dunque, l'inammissibilità di inserire criteri di valutazione non economici se non strettamente correlati con l'oggetto dell'appalto, valgono anche nel caso di **criteri ambientali**.

A livello comunitario l'**Articolo 17 del Reg. (CE) 1083/2006** "Sviluppo sostenibile" statuisce che *"gli obiettivi dei Fondi sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte della Comunità, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente conformemente all'articolo 6 del Trattato"*.

Appare utile segnalare una certa apertura nei confronti di criteri non puramente economici sia da parte della giurisprudenza comunitaria sia da parte delle stesse direttive. Infatti, per un verso, la Corte di giustizia europea, nelle sentenze "Concordia Bus Finland"¹ e "EVN"², ha ammesso che *"allorché*

¹ Sentenza del 17 settembre 2002, nella causa C-513/99.

² Sentenza del 4 dicembre 2004, nella causa C-448/01.

decide di attribuire un appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice può adottare criteri ecologici, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano alla detta amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati nel capitolato d'onori o nel bando di gara e rispettino tutti i principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare, il principio di non discriminazione".

Per altro verso, la stessa apertura emergeva già nella Comunicazione interpretativa della Commissione n. 274/2001 relativa alla "possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici" ed è confermata anche nelle nuove direttive in materia di appalti pubblici, le quali esplicitamente consentono l'inserimento di criteri di natura non strettamente economica tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto, purché essi siano collegati all'oggetto dell'appalto stesso (Articolo 55, paragrafo 1, lett. a), della **Direttiva 2004/17/CE**; articolo 53, paragrafo 1, lett. a), della **Direttiva 2004/18/CE**).

Tali Direttive europee sono state recepite nel nostro ordinamento laddove l'art. 1 del D.Lgs 31.07.2007 n. 113 ha inserito all'**art. 83, comma 1, lett. e) del Codice degli Appalti**, tra i possibili criteri di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche quello che valuti "le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto".

Sempre in attuazione della Direttiva 2004/18/CE (art. 50), il Codice degli Appalti, all'art. 44, ha previsto che le amministrazioni aggiudicatrici possano chiedere, "nei casi appropriati", agli operatori economici di indicare le misure di gestione ambientale che potranno essere applicate durante l'esecuzione del contratto, prevedendo a tal fine la presentazione di apposite certificazioni atte a provare la loro capacità tecnica di gestire l'appalto rispettando l'ambiente.

Inoltre, ancora in attuazione delle citate direttive, l'art. 68, comma 3, lett. b, del Codice degli Appalti ha disposto che le specifiche tecniche - ovvero l'insieme delle prescrizioni tecniche che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui

sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice – siano formulate *"in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali"*.

Tale previsione normativa ha previsto, dunque, per la prima volta, la facoltà per i concorrenti di proporre soluzioni tecniche innovative per il raggiungimento della prestazione richiesta.

Si segnala inoltre che anche il Regolamento attuativo del Codice contiene delle disposizioni che consentono alle Stazioni Appaltanti il perseguimento di esigenze di carattere ambientale. (cfr. 120; 138; 283).

In particolare, l'art 281 del medesimo Regolamento prevede espressamente che: *"per gli appalti di servizi e forniture, la cui esecuzione può causare danno all'ambiente e che richiedono l'utilizzo di misure volte a proteggere l'ambiente, le stazioni appaltanti, nel richiedere l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tengono conto di criteri diretti alla riduzione dell'uso delle risorse naturali, di produzione dei rifiuti, del risparmio energetico, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa vigente"*.

Infine, sempre in riferimento a detta recente sensibilizzazione in materia ambientalistica da parte del nostro Ordinamento, si deve menzionare il **Decreto del Ministro dell'Ambiente n.135 dell'11 aprile 2008**.

Tale Decreto Ministeriale, emanato dal Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha istituito il "Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione", volto a favorire la diffusione e l'implementazione di pratiche d'acquisto sostenibili presso le amministrazioni aggiudicatrici. Già dal 2003 la Commissione Europea aveva invitato gli Stati membri ad adottare dei Piani d'azione nazionali (PAN) sul GPP per assicurarne la massima diffusione. L'Italia ha provveduto con il predetto Decreto, adottando il PAN GPP. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di

acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:

- 1. riduzione dell'uso delle risorse naturali;*
- 2. sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;*
- 3. riduzione della produzione di rifiuti;*
- 4. riduzione delle emissioni inquinanti;*
- 5. riduzione dei rischi ambientali.*

Il PAN GPP individua 11 categorie di prodotti e servizi (arredi; materiali da costruzione; manutenzione delle strade; gestione del verde pubblico; illuminazione e riscaldamento; elettronica; tessile; cancelleria; ristorazione; materiali per l'igiene; trasporti) per le quali, grazie ad appositi decreti emanati dal Ministero dell'Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare, sono individuati un set di "criteri ambientali minimi" relativamente a ciascuna tipologia di acquisto.

I "criteri ambientali minimi" riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare l'ente a perseguire una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono le "considerazioni ambientali" propriamente dette, collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegati alla modalità di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare ambientalmente sia le forniture che gli affidamenti lungo l'intero ciclo di vita ambientale.

Tali criteri ambientali minimi sono gli elementi che permettono di qualificare una procedura di appalto "verde". Il concetto di *Green Public Procurement* o Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (GPP) è stato introdotto in Europa già a metà degli anni '90 ed è definito dalla Commissione europea come *"l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo*

ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".

Si segnala infine, sempre in materia di criteri ambientali minimi, il recente **decreto del 12 novembre 2009** da parte dello stesso Ministro dell'Ambiente, con cui sono stati adottati anche i "**Criteri ambientali minimi**" relativi all'acquisto di materiale consumabile da parte delle Pubbliche Amministrazioni.